

Antonio N. de Robertis

Le abbadesse mitrate di Conversano nel contesto delle scelte direzionali in genere

Intendiamo richiamare in questo saggio alcune particolarità sfuggite fin'ora all'attenzione degli studiosi, in ordine alle scelte direzionali delle comunità cristiane, avendo riguardo alle situazioni più svariate concernenti il momento sia ambientale che personale.

A riguardo va intanto considerato che per quanto attiene all'età risalenti (fino all'inizio del IV secolo), non disponiamo che di notizie frammentarie in ordine a singole località o a particolari situazioni personali: e queste per giunta così varie, quando non addirittura contrastanti, da dover escludere la loro riferibilità a scelte di principio o, quanto meno, ad una prassi generalmente accettata.

1. – *Le comunità “aperte” e l’alternanza delle scelte direzionali*

Al divario delle singole comunità nella Chiesa primitiva ebbero a provvedere inizialmente gli apostoli, sia direttamente che a mezzo di Vicari¹, sì da dover riferire appunto alla tradizione apostolica l'autorità dei loro successori nella direzione delle singole comunità.

Fu infatti S. Paolo che conferì a Timoteo la soprintendenza sulla provincia di Asia, e a Tito su quella di Creta; ed altri Vicari vennero da lui via via costituiti per varie altre provincie: ciascuno di essi era preposto alla cura dei fedeli della sua descrizione, alla ordinazione dei chierici per il servizio ecclesiastico e alla punizione delle colpe e delle deviazioni².

In un secondo tempo però – e siamo alla fine dell'età apo-

¹ Cfr. HARNACK, *Missione e propagazione del cristianesimo* etc. (trad. it.), Milano 1945, pp. 326 e 329 sgg.

² ID, cit., pp. 329 sgg.

stolica³ – cui si aprì al criterio elettivo per la “designazione” nelle singole comunità dei loro rappresentanti, in quanto alla loro definitiva costituzione nelle attribuzioni carismatiche si fece luogo in un secondo momento, a seguito dell’intervento di cui ne fosse stato già investito, e cioè di un vescovo di località più o meno vicinore⁴.

A tanto si addiveniva quindi attraverso il duplice procedimento della designazione, per un verso, e della investitura carismatica, per l’altro.

A) *La designazione*

La designazione aveva luogo sulla base del criterio elettivo: e fu questo – lo notiamo incidentalmente – un criterio ripreso dalla Chiesa primitiva molti secoli prima della sua recezione nell’ordine politico-istituzionale dell’età moderna.

E in tale indirizzo si mantenne la Chiesa molto a lungo per motivi (come vedremo più oltre) di ordine eminentemente pratico: e ciò fino a quando non si fu affermata, alla metà del XIV secolo, la supremazia su tutta la Chiesa di successore in Roma della cattedra di Pietro⁵, con il conseguente ritorno di investitura dall’alto⁶.

Il sistema elettivo è rimasto e rimane tuttavia in vigore nelle comunità chiuse, come Monasteri e Abbazie⁷, oltre che nella ristretta cerchia dei cattolici cinesi per motivi di ordine eminentemente politico in quel paese di stretta osservanza nazional-comunista⁸.

Pel rimanente però l’affidamento al principio elettivo è derivato da un motivo pratico evidente: quello cioè di assicurare al destinato vescovo i mezzi per attuare le sue determinazioni, avva-

³ Si adduce a giustificazione dell’abbandono del sistema della designazione dall’alto la minore levatura dei successori dei primi apostoli: cfr. *Theodori episcopi Mosvesteni*, in *Epist. b Pauli Commentarii* II (188), pp.121 sgg.

⁴ Vedi ivi, più oltre.

⁵ Vedi ivi, più oltre, § 2.

⁶ Vedi ivi, oltre, § 2.

⁷ Vedi oltre, § 2.

⁸ Cfr. HARNACK, *Missione e propagazione*, cit., p. 492.

lendosi della autorità, e in certo senso della forza, che gli riveniva dal numero maggioritario ed assoluto dei suoi aderenti.

B. La ordinatio

Oltre che alle mansioni di carattere dirigenziale e gestorio in genere, il rappresentante delle singole comunità – e cioè il vescovo – abbisognava della investitura carismatica, riveniente dall'intervento di un vescovo viciniore che ne investiva l'eletto attraverso un apposito cerimoniale che definitivamente lo abilitava all'ufficio episcopale⁹.

Va quindi ritenuto che la procedura della elezione valesse soltanto ai fini della designazione alla dignità di vescovo, mentre la relativa ufficializzazione ne riveniva solo in un secondo tempo a seguito della investitura, da parte di un vescovo in carica, nelle attribuzioni carismatiche.

Va quindi ritenuto che la procedura della elezione valesse soltanto ai fini della designazione alla dignità di vescovo, mentre la relativa ufficializzazione ne riveniva solo in un secondo tempo a seguito della investitura, da parte di un vescovo in carica, nelle attribuzioni carismatiche.

Ciò tuttavia finché la nomina dei vescovi non venne avocata a sé dalla S. Sede, e cioè dal vescovo di Roma che, quale diretto successore di Pietro, di quelle attribuzioni carismatiche si trovava già istituzionalmente investito; e però la loro trasmissione implicita nell'atto stesso della nomina; ma siamo ormai alla metà del XIV secolo¹⁰.

2. – I corpi chiusi e i monasteri nullius

Anche dopo il XIV secolo il sistema elettivo, per la designa-

⁹ Non si può infatti pensare che qualificazione derivasse dal semplice fatto della elezione, che altrimenti incorreremmo nell'assurdo della investitura in attribuzioni eminentemente spirituali da parte di chi ne fosse stato completamente sfornito, quali gli elettori singolarmente e nel loro complesso.

¹⁰ Cfr. a riguardo un qualsiasi trattato di storia della Chiesa.

zione dei loro esponenti, rimase tuttavia in vigore presso i monasteri *nullius*: ricorderemo in particolare quello di Montecassino in Italia, nonché altri in analoga situazione giuridica, nella Francia (Fontevrault), nella Spagna (Huelgas) e in Germania (Quedlinbourg ed Essen)¹¹.

Numerose e precise notizie ci sono pervenute intanto – e siamo entro i confini della Puglia – per il monastero di S. Benedetto di Conversano: monastero questo caratterizzato, anche dopo la conversione in abbazia femminile, dalla piena autonomia nei confronti del vescovo locale.

Particolarità questa inusitata per i monasteri femminili, che per altro nel nostro caso operò favorendo l'assurgere dell'abbazia e tanta autorità ed efficienza da aver riscosso l'ammirazione dei contemporanei i quali ebbero ad esaltare quell' *ornamentum maximum Regni Neapolitani*¹².

Le attribuzioni e i privilegi derivanti finirono però per farlo considerare, in età moderna, un aberrante residuo del passato, anzi addirittura una mostruosità, sì da aver indotto Re Gioacchino Murat a decretarne la soppressione, incisivamente disponendo: *deleatur hoc monstrum Apuliae*¹³.

Per l'addietro esso aveva mantenuto tutte le prerogative proprie dei monasteri *nullius* maschili: che anzi ad esse finì per aggiungersi la investitura feudale sulla contermine comunità di Castellana¹⁴, incidendo così negativamente – giova insistervi – sulle autorità e competenze sia spirituali che territoriali del vescovo di Conversano: epperò il tentativo, da parte di quest'ultimo, a varie riprese, di provocarne l'annullamento con ricorso alla S. Sede, ma sempre inutilmente¹⁵, dando causa ogni volta, da parte delle suore, ad esplosioni di giubilo degradanti talvolta nello scherno¹⁶.

Dalla S. Sede infatti non si ritenne che sussistesse motivo

¹¹ Cfr. a riguardo MONGELLI, *Le abbadesse mitrate*, cit., pp. 107-108.

¹² Cfr. BOLOGNINI, *Storia di Conversano*, Bari 1935, pag. 57.

¹³ Vedi sopra nota precedente.

¹⁴ Cfr. a riguardo MONGELLI, *Le abbadesse mitrate*, cit., p. 107.

¹⁵ Cfr. MONGELLI, cit., pp. 32 sgg.

¹⁶ Cfr. a riguardo Sante SIMONE, *Il mostro della Puglia*, ossia *La storia del celebre Monastero di S. Benedetto di Conversano*, Bari 1885, Tip. Fratelli Pansini.

alcuno per limitarne la pienezza dell'autonomia conferita a suo tempo, con la Bolla di investitura, che aveva riconosciuto alle suore tutti i diritti e i poteri che erano stati appannaggio in precedenza, dei monaci benedettini nel cui convento abbandonato a suo tempo da questi ultimi le dette suore erano state allogate¹⁷.

La investitura infatti era stata decretata con una formula che non lasciava spazio a limitazione alcuna in quanto richiamava espressamente i possessi territoriali e i diritti (*cum omnibus possessionibus et iuribus*) che erano stati propri dei monaci nel cui convento le dette suore erano state allogate¹⁸.

Ai nostri fini particolari si pone intanto per le abbadesse la questione relativa al procedimento diretto alla investitura nel momento carismatico: conseguiva il carisma direttamente dal semplice fatto obiettivo della elezione o riveniva invece, in un secondo tempo, a seguito dell'intervento di un vescovo di località vicinore, come nelle comunità "aperte" sopra esaminate?

Le fonti tacciono a riguardo, ma riteniamo che non sussistesse motivo alcuno per discostarsi dalla prassi seguita dalle comunità anzidette; che anzi un indizio in pro di un intervento del genere, è costituito dalla notizia della presenza, accanto a dette suore, e in un certo momento, dal vescovo di Polignano¹⁹, preferito, a causa di detti contrasti, a quello di Conversano.

Si sarebbe altrimenti incorso nell'assurdo della investitura carismatica ad opera non di chi fosse stato già portatore (come nel caso di intervento ad hoc di vescovo vicinore), ma da parte di chi ne fosse stato del tutto sprovvisto, come nel caso delle suore elettrici.

3. – *Gli ausiliari. La sfera di autonomia loro usualmente riservata*

Alla scelta degli ausiliarii, con l'affidamento delle antiche mansioni, si usava procedere direttamente da parte del vescovo e, nei corpi chiusi (come monasteri ed abbazie), da parte degli abba-

¹⁷ Vedi ivi, più oltre.

¹⁸ Ci riferiamo all'atto di ammissione delle suore nel possesso del convento e richiamante la relativa Bolla di investitura, riportata integralmente dal MONGELLI, *Le abbadesse mitrate*, cit., pp. 84-85.

¹⁹ Cfr. MONGELLI, cit., p. 95.

ti e delle abbadesse.

In primo luogo vengono a riguardo in considerazioni i diaconi e le diaconesse: quanto poi a queste ultime, va evidenziato il ruolo speciale ad esse ugualmente riservato nella Chiesa primitiva, date le mansioni non solo caritative e assistenziali, ma anche liturgiche che solevano essere loro affidate²⁰, tra cui in particolare il battesimo per immersione delle donne adulte²¹: e ciò, come rilevato da Giustiniano, per salvaguardare la *honestas* dei sacerdoti dell'altro sesso²².

Esse versano però in uno stato di chiara subordinazione nei confronti dei vescovi, ma anche dei diaconi, come evidenziato dalla prescrizione in ordine all'obbligo fatto loro di riferire sulle attività via via esercitate²³.

Si trattava quindi di mansioni ben consone alla loro qualità di donne, e che, anche quando fu venuto meno (fine secolo II) il rito del battesimo per immersione, continuarono a legittimare la operante presenza delle donne, e in particolare delle diaconesse, nella organizzazione ecclesiastica recenziore, ma che per altro appaiono in chiara regressione via via che si avanzi nel tempo²⁴?

Per quel che riguarda poi le loro attribuzioni liturgiche, va tenuto da conto che esse derivavano dalla "ordinazione" loro conferita, a similitudine, di quella dei diaconi, abilitandole così alla collaborazione nella preparazione prebattesimale delle donne e al battesimo delle stesse, nonché alla vigilanza delle donne presenti nella chiesa, alla trasmissione degli ordini del vescovo e alla cura delle ammalate e delle carcerate²⁵; e inoltre, presso i Siri e i Nestoriani, alla distribuzione della eucaristia a donne e fanciulli²⁶.

E tanto conferiva loro una veste di ufficialità, che le collocava in una gerarchia che le poneva dopo i diaconi e prima dei suddiaconi: e lo testimonia, negli atti dei concilii, la sottoscrizione

²⁰ Cfr. HARNACK, cit., p. 492.

²¹ Cfr. F.M. DE' ROBERTIS, *Sull'accesso delle donne agli ordini sacri nella Chiesa primitiva*, in «Atti Accademia Costantiniana», VIII, pp. 492 sgg.

²² Vedi nota prec.

²³ Sulle testimonianze relative cfr. per tutti HARNACK, cit., pp. 93-94.

²⁴ Cfr. HARNACK, *Missione*, cit., 93-94 e 121; cfr. anche MONGELLI, cit., p. 109.

²⁵ Rinviamo alle fonti richiamate dal MONGELLI, cit., pp. 109-110.

²⁶ ID., cit., pp. 109-110.

delle abbadesse secondo il detto ordine gerarchico²⁷.

Ad ausiliari del resto si usava ricorrere anche da parte di corpi chiusi, come monasteri e conventi, quando si fosse tratto di attività da svolgere all'esterno: è il caso, per esempio, del Monastero di S. Benedetto di Conversano, il quale esercitava le sue attribuzioni sulla comunità di Castellana e sul clero a mezzo di un vicario²⁸.

Si trattava quindi di un complesso di mansioni per servizi affidati ad ausiliari per evidenti motivi di opportunità organizzativa, secondo una prassi però solo consuetudinaria, ché non ci risulta ostasse alcunché a che il vescovo – data la pienezza delle sue attribuzioni – provvedesse direttamente al loro esercizio, come, per esempio, al battesimo per immersione delle donne adulte²⁹ e alla assistenza diretta in pro delle donne ammalate.

E, per converso, toccava appunto agli ausiliari, in caso di estrema necessità, di assumere ruolo e funzioni dei loro danti causa: in mancanza difatti del vescovo (come, per esempio, nei periodi di persecuzione, in cui i vescovi erano i primi a cadere), erano i diaconi e i vicarii che ne assumevano le funzioni.

Significativo è al riguardo il canone 67 del sinodo di Elvira (intorno all'anno 300) che presuppone una situazione del genere: *si quis diaconus regens plebem sine episcopo vel praesbitero...*³⁰.

4. – *Qualche oscillazione di rilievo. Il caso di S. Ambrogio*

Il vescovo era quindi riservato agli uomini, con scelta limitata all'ambito della comunità interessata³¹.

Unica eccezione, a quanto pare, è quella concernente S. Ambrogio. Questi infatti preposto a presiedere una adunanza di fedeli (per la elezione del vescovo), nella sua qualità di funziona-

²⁷ Cfr. MONGELLI, cit., p. 110.

²⁸ Cfr. MONGELLI, cit., pp. 94-95.

²⁹ Vero è che Giustiniano afferma essere tale ufficio affidato alle diaconesse al fine di salvaguardare la *honestas* dei sacerdoti (v. più sopra), ma si trattava più che di preclusione giuridica, di una prassi ispirata a semplici considerazioni di opportunità morale.

³⁰ Il testo completo è riportato dall'HARNACK, cit., p. 348.

³¹ Vedi sopra, § 1 e § 2.

rio civile e non cristiano – e quindi disinteressato alla contesa – si trovò designato alla dignità di vescovo da una voce che si riteneva provenisse dall'alto: onde la nomina, per acclamazione, e il suo affrettarsi al battesimo al fine di legittimare il suo insegnamento nella comunità dei fedeli³².

Nel nuovo ruolo egli si adoperò – dopo essersi spogliato in pro dei poveri di tutti i suoi averi – in attività caritative e talvolta addirittura innovatrici rispetto alla prassi tradizionale: si pensi, per esempio, alla destinazione dei donativi di cui, quale vescovo, disponeva erogandoli (in deroga alla consuetudinaria e ben articolata graduatoria delle precedenzae³³), provvedendo prima di tutto al riscatto dei prigionieri³⁴.

E tanto convenevoli e meritorie apparvero tali iniziative da aver riscosso il generale e ammirato consenso: donde la elevazione successivamente all'onore degli altari.

5. – Conclusioni

Diversi quindi e alternantisi i criteri adottati per la designazione dei vescovi in seno ad ogni singola comunità: dalla investitura dall'alto nella età apostolica (ripresa poi nel XIV secolo con la nomina diretta da parte della S. Sede), alla designazione dal basso, per elezione, nell'età intermedia.

E ciò avendo l'occhio al miglior governo della comunità in cui la Chiesa si riconosceva, ma non senza, in casi particolari, interferenze e deviazioni.

³² Cfr. GIORDANI, *Il messaggio sociale di Gesù, vol. IV: I grandi padri della Chiesa*, Milano, 1947. Per la bibliografia cfr. in particolare pp. 7-8.

³³ Su tale stretta scala di precedenzae, articolata in ben dieci capitoli, cfr. HARNACK, cit., pp. 115 sgg.

³⁴ Cfr. a riguardo la bibliografia in GIORDANI, cit., p. 14.